



Contratto n. _____/2016

Posto barca n. _____

Imbarcazione:

- Marca: _____
- Modello: _____ (nr. Serie _____)
- Nome: _____
- Lunghezza complessiva: Mt. ____
- Larghezza: Mt. ____
- Peso: Kg. ____
- Pescaggio: Mt. ____
- Valore: € _____
- Valore accessori asportabili: Incluso nel valore complessivo dell'imbarcazione

Motore ausiliario:

- Marca: _____
- Modello: _____
- Tipo: _____
- Valore: Incluso nel valore complessivo dell'imbarcazione

Proprietario persona fisica:

_____ residente in _____ via
_____ n. _____ (_____) indirizzo e-mail
_____@_____

Importo complessivo contratto: € _____ (_____)



CONTRATTO ANNUALE D'UTILIZZO DI POSTO BARCA

TRA

MARINA NAVENE S.r.l. con sede a Malcesine (VR) Via Gardesana nr. 205, C.F. e P.IVA 03383700238 che interviene al presente atto per mezzo dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. Alessandro Miolato, in seguito denominata anche "Società" o "Ormeggiatore" e

Il Signor _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, residente in _____ via _____ n. _____ in seguito denominata anche "Utilizzatore".

Premesso che:

- la Marina Navene S.r.l. è proprietaria delle strutture portuali site in località Navene nel Comune di Malcesine (VR);
- che l'Utilizzatore ha manifestato l'interesse ad ormeggiare il natante sopra specificato presso le suddette strutture alle condizioni di seguito indicate

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

la Società MARINA NAVENE S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante sopra indicato, concede all'utilizzatore il diritto di utilizzare l'ormeggio presso il posto-barca nelle premesse alla presente meglio identificato e per l'imbarcazione sopra specificata, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO E DURATA

1. Il presente contratto ha per oggetto la messa a disposizione di un ormeggio per l'imbarcazione sopra specificata ed ha decorrenza dal 1° Gennaio 2016 fino al 31 Dicembre 2016.

Il contratto non potrà essere oggetto di successivo rinnovo annuale nel caso di morosità dell'utilizzatore. Il rinnovo annuale del contratto di ormeggio è in ogni caso condizionato



all'anticipato pagamento dell'intera quota annuale prevista al successivo articolo 2 della presente scrittura, pagamento che dovrà pervenire, appunto in via anticipata, entro il termine essenziale e improrogabile del 31 Gennaio di ogni anno di eventuale rinnovo.

Viene fin da ora escluso il pagamento parziale o rateizzato dell'importo sopracitato, cosicché, laddove fosse comunque effettuato dall'Utilizzatore un pagamento parziale a qualsiasi titolo, lo stesso verrà immediatamente rifiutato dall'Ormeggiatore con la conseguente applicazione della previsione contrattuale di cui al successivo comma.

Le parti concordano fin da ora di attribuire e riconoscere al mancato pagamento della quota annuale prevista per il rinnovo del presente contratto, o all'ipotesi pagamento parziale come descritta al comma precedente, la volontà dell'Utilizzatore di non proseguire con il rapporto contrattuale.

L'Utilizzatore dovrà pertanto provvedere alla rimozione del natante entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dal verificarsi dell'evento sopra indicato (mancato o parziale pagamento), e quindi entro e non oltre il 15 Febbraio dell'anno nel quale si è manifestato l'evento di che trattasi, restando inteso che nel predetto periodo Marina Navene S.r.l. non sarà tenuta ad effettuare alcuna prestazione, di alcun genere, in favore dell'utilizzatore moroso.

Viene concessa facoltà dell'utilizzatore di recedere anticipatamente dal contratto.

In caso di anticipato recesso, la quota annuale versata non potrà essere in alcun modo rimborsata all'Utilizzatore.

La mancata rimozione dell'imbarcazione nelle ipotesi di scadenza del contratto, mancato rinnovo o morosità, comporterà l'applicazione della previsione contrattuale indicata al successivo art. 6 (sei) della presente scrittura.

La Società si riserva comunque la facoltà di comunicare disdetta dal contratto, a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. almeno sessanta giorni prima della scadenza di cui al superiore comma 1 della presente scrittura.

Il contratto è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi, pena la cessazione immediata del presente contratto.

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE CLAUSOLA

L'UTILIZZATORE

MARINA NAVENE S.R.L

Alessandro Miolato



CORRISPETTIVO

2. L'utilizzatore è tenuto a corrispondere in via anticipata alla firma del presente contratto l'importo di Euro

Nel caso di mancato versamento di detto importo nei termini sopra indicati, o qualora il pagamento non vada a buon fine, Marina Navene S.r.l. è fin da ora facoltizzata a rifiutare l'ormeggio dell'imbarcazione ed il contratto sottoscritto dovrà ritenersi privo di efficacia.

L'importo sopra indicato è relativo all'intera durata del contratto (anni uno salvo proroga come regolamentata al superiore articolo 1 della presente scrittura) e non è rimborsabile, neppure parzialmente, per nessuna ragione o titolo, compreso il mancato utilizzo per cause non dipendenti dalla Società.

L'importo di cui al superiore comma uno, potrà subire negli anni delle variazioni che verranno debitamente comunicate all'Utilizzatore entro la metà di Dicembre dell'anno anteriore all'eventuale rinnovo e, pertanto, prima della scadenza del rapporto contrattuale, affinché l'Utilizzatore stesso sia posto nelle condizioni di valutare l'opportunità di rinnovare o meno il rapporto contrattuale.

SERVIZI ACCESSORI

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'utilizzatore dichiara di essere stato diligentemente e specificamente informato da Marina Navene S.r.l. circa l'assenza del "servizio di guardiana" (vigilanza dell'imbarcazione).

Al presente contratto non è, comunque, ed in ogni caso, applicabile la disciplina prevista per il contratto di deposito di cui agli artt.1766 c.c. e ss., in quanto in nessun caso la sottoscrizione del presente atto prevede presa in custodia dell'imbarcazione, che resta nella disponibilità ed in affidamento all'Utente.

L'Ormeggiatore non è pertanto responsabile di atti di vandalismo, di furti, sottrazioni, danni in genere, smarrimento di oggetti, danaro o valori (a terra o a bordo) nell'ambito delle strutture portuali.

Viene pure esclusa ogni responsabilità dell'Ormeggiatore per danni derivanti alle imbarcazioni a causa di errore della manovra di ormeggio e partenza, nella tensione dei cavi e comunque nella sistemazione del natante.

La Società non sarà responsabile dei danni che possono essere causati alle imbarcazioni per fatti non dipendenti da essa o dal suo personale; e per maggiore precisione la Società è responsabile



esclusivamente per i danni che possono derivare alle imbarcazioni per rottura delle attrezzature di alaggio e varo.

Rimane inoltre convenuto che la Società non è responsabile per qualsiasi evento determinato da cause fortuite, da cause di forza maggiore o da eventi atmosferici eccezionali e dei danni causati da una imbarcazione ad un'altra imbarcazione.

L'utilizzatore potrà usufruire dei servizi alle condizioni fissate dal regolamento del porto ed alle relative tariffe, che sin d'ora dichiara di conoscere ed accettare.

In particolare oggetto del presente contratto sono i seguenti servizi: ormeggio dell'imbarcazione, numero un alaggio per anno solare, numero un parcheggio auto gratuito.

Si precisa che il servizio "parcheggio gratuito" è da intendersi come facoltà di accesso ai parcheggi, fino ad esaurimento della disponibilità, e che nessuna garanzia circa la effettiva disponibilità del posto viene fornita contrattualmente, così come, in ogni caso, viene anche per tale servizio esclusa la riconducibilità alla disciplina del contratto di deposito, essendo esclusa l'assunzione, da parte di Marina srl, di obbligazione specifica in tal senso.

Il contratto di utilizzo del posto barca dà diritto all'uso del corpo morto, della relativa cima d'ormeggio comunemente detta grippia e delle banchine o moli. Le cime di ormeggio alla banchina o molo e i parabordi saranno forniti dall'utilizzatore. Qualora peraltro la Società in qualsiasi momento giudicasse insufficienti le cime di ormeggio e/o i parabordi, è fin d'ora autorizzata a sostituire o implementare tali attrezzature addebitando le spese all'utilizzatore.

ASSICURAZIONE

4. L'Utilizzatore con la firma del presente contratto informa la Società, che l'imbarcazione oggetto del presente accordo è regolarmente coperta da assicurazione di responsabilità civile per danni a cose e/o a persone per tutto il periodo di rimessaggio e si impegna a consegnare alla direzione del porto copia del contratto di assicurazione prima dell'arrivo dell'imbarcazione. Dichiara inoltre che l'imbarcazione è in regola e rispetta le norme relativa alla navigazione con particolare riferimento a quelle di sicurezza e si impegna a mantenerla in tale stato per tutta la durata del contratto. In caso di dichiarazioni mendaci, il presente contratto deve intendersi risolto ipso iure, con conseguente diritto della Marina Navene S.r.l. di trattenere integralmente la quota annuale versata dall'Utilizzatore.

VARIAZIONI



5. Il posto di ormeggio destinato all'imbarcazione rimane quello fissato e non verrà in linea di massima variato durante il periodo pattuito. Rimane peraltro inteso che la Società, qualora ne avesse la necessità, potrà sostituirlo con altro equivalente per accessibilità e sicurezza.

La Direzione di Porto potrà inoltre, al fine di garantire la sicurezza ed il buon funzionamento, disporre movimento e modifiche alla organizzazione del porto e l'utente si impegna fin d'ora ad astenersi dal sollevare eccezioni.

Qualora l'utilizzatore sostituisca l'imbarcazione con una di maggiori dimensioni, che non richieda l'assegnazione di altro ormeggio, il presente contratto verrà risolto e sostituito con uno nuovo avente la medesima scadenza. L'utilizzatore avrà l'obbligo di versamento a titolo di conguaglio, di una somma pari alla differenza tra il costo del precedente e del nuovo canone.

Si precisa che la società non fornisce alcuna garanzia sulla eventuale disponibilità di un ormeggio di maggiori dimensioni e l'utilizzatore si impegna ad inoltrare preventivamente specifiche richieste alla Direzione di Porto.

DIRITTO DI RITENZIONE - DIRITTO DI RIMOZIONE FORZOSA

6. In caso di insolvenza dell'Utilizzatore, alla MARINA NAVENE S.r.l. viene espressamente riconosciuto il diritto di ritenzione dell'imbarcazione con facoltà di arripamento della stessa e di procedere secondo le norme stabilite dal Codice Civile per la vendita del pegno.

Qualora l'utente si renda irreperibile o nel caso di mancata rimozione dell'imbarcazione a seguito della cessazione del rapporto contrattuale come indicato al superiore art. 2 (due) della presente scrittura, la MARINA NAVENE S.r.l. viene fin da ora autorizzata alla rimozione forzata del natante con deposito della stessa presso idoneo ricovero.

Saranno poste a carico dell'utente, tutte le spese inerenti e conseguenti la rimozione dell'imbarcazione e il deposito della stessa .

Qualora l'irreperibilità dell'Utente, o la mancata presa in consegna del natante a seguito della risoluzione del contratto, si protragga per un periodo superiore a mesi tre, verranno immediatamente informati gli Organi di Polizia competenti affinché si proceda, come per Legge, all'affidamento dell'imbarcazione alle Pubbliche Autorità.

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE CLAUSOLA

L'UTILIZZATORE

MARINA NAVENE S.R.L

Alessandro Miolato



REGOLMENTO PORTUALE

7. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo l'utilizzatore si impegna ad osservare le condizioni contenute nel regolamento interno del porto e dei servizi che dichiara di conoscere ed accettare e che vengono in ogni caso allegati al presente atto sotto la lettera ".A." e sottoscritti per conferma e approvazione dall'utilizzatore.

DIVIETO DI CESSIONE

8. Il presente contratto non è assolutamente cedibile a nessun titolo e per nessuna ragione pena la risoluzione immediata dello stesso.

Nel caso in cui l'utilizzatore ceda l'imbarcazione, il nuovo proprietario potrà inoltrare domanda di assegnazione del posto barca.

La Direzione del Porto, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di assegnare l'ormeggio al nuovo proprietario.

ULTERIORI CAUSE DI RISOLUZIONE

9. Nel caso di gravi violazioni del regolamento portuale, la società si riserva fin da ora di comunicare la risoluzione immediata del presente contratto da comunicarsi all'Utilizzatore tramite raccomandata a.r. entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la risoluzione medesima.

COMUNICAZIONI

10. Per gli utenti residenti in Italia qualsiasi notifica o comunicazione deve intendersi valida presso la residenza o il domicilio dagli stessi indicato all'atto di sottoscrizione del contratto o del luogo successivamente indicato con lettera raccomandata A.R. Sul punto non saranno ritenute valide eventuali comunicazioni verbali.

Gli stranieri o comunque coloro che risiedono fuori dallo Stato Italiano, devono intendersi domiciliati (ex art. 47 del C.C.) presso il Sindaco del Comune di Malcesine, dove verranno effettuate le notifiche e le comunicazioni inerenti al presente rapporto.



FORO COMPETENTE

11. Tutte le controversie che possono sorgere tra gli utenti e la MARINA NAVENE S.r.l. in dipendenza dei rapporti configurati nel presente impegno saranno di competenza del foro di Verona, nell'ambito delle rispettive competenze.

Malcesine, _____

L'UTILIZZATORE

MARINA NAVENE S.R.L

Alessandro Miolato

L'utilizzatore, a norma degli articoli 1341 1342 del codice civile, dichiara di accettare, conoscere e liberamente sottoscrivere gli articoli del presente contratto rubricati "DURATA", " CORRISPETTIVO", " SERVIZI ACCESSORI", " ASSICURAZIONE", " VARIAZIONI", " DIRITTO DI RITENZIONE - DIRITTO DI RIMOZIONE FORZOSA" ," REGOLAMENTO PORTUALE", " DIVIETO DI CESSIONE", " ULTERIORI CAUSE DI RISOLUZIONE", " COMUNICAZIONI ", "FORO COMPETENTE", escludendone la vessatorietà

Malcesine, _____

L'UTILIZZATORE

MARINA NAVENE S.R.L

Alessandro Miolato